

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CASSOLA, FABBRI, SPANO Roberto, NOVELLINI, SCEVAROLLI, JANNELLI, VASSALLI, GRECO, ORCIARI, PANIGAZZI, SELLITTI, BUFFONI, GIUGNI, BOZZELLO VEROLE e MARINUCCI MARIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1984

Istituzione dell'Ente spaziale italiano (ESI)

ONOREVOLI SENATORI. — È ormai indubbio che le attività spaziali hanno una importanza crescente nella politica dell'innovazione dei paesi più industrializzati. Esse non soltanto determinano in molti campi un veloce avanzamento delle conoscenze scientifiche, ma trasmettono direttamente al sistema produttivo impulsi rilevanti di accelerazione dei processi innovativi: sia in quanto stimolano l'acquisizione di nuove tecnologie di frontiera, anche in materia energetica, di automazione e controllo dei sistemi e di produzione di materiali speciali; sia in quanto aprono importanti mercati per la fornitura di servizi nuovi (telecomunicazioni, diffusione televisiva diretta, meteorologia, individuazione delle risorse, monitoraggio dell'ambiente); sia in quanto generano una elevata qualificazione tecnologica dell'industria, la valorizzazione specialistica del fattore umano, la diffusione delle nuove tecnologie nell'apparato produttivo, l'innalzamento complessivo della capacità innovativa del sistema.

Nel nostro paese le attività spaziali, benchè relativamente recenti e ancorchè penalizzate nel passato da una politica sostanzialmente preoccupata non di promuovere l'innovazione ma di difendere e di immobilizzare l'esistente, hanno acquisito risultati significativi e apprezzati anche in sede internazionale. Lo testimoniano le partecipazioni italiane in ambito ESA, nonché le collaborazioni con la NASA con particolare riferimento agli impegni in corso con la partecipazione italiana alla stazione orbitale della NASA. Ciò sottolinea obiettivamente la significatività delle produzioni « Made in Italy » anche nel campo delle alte tecnologie.

L'importanza che ora si riconosce anche nel nostro paese alla politica dell'innovazione e gli impegni in corso per una maggiore partecipazione italiana ai grandi progetti spaziali internazionali consigliano di dare un'enfasi nuova alla nostra politica spaziale, togliendole ogni carattere residuale, rimuovendo le strozzature esistenti, con-

figurandola coerentemente come un momento importante di una politica industriale finalizzata all'innovazione.

A tali finalità si ispira la presente proposta tesa ad introdurre nel nostro paese un assetto organizzativo ed operativo della programmazione spaziale comparabile con quelli esistenti negli altri paesi più industrializzati.

Già dal 1979 è stato più volte rilevato dal CIPE che il potenziamento della programmazione spaziale non può essere disgiunto dalla esigenza di costituire una struttura *ad hoc* per le attività spaziali, che sia responsabile in un quadro di coordinamento unico delle attività nazionali e delle partecipazioni italiane all'ESA. Tale struttura dovrà garantire managerialità della gestione, capacità di promuovere una più adeguata ricaduta industriale degli investimenti e di stimolare significativi processi di innovazione del nostro sistema produttivo.

A giudizio sempre più diffuso, la gestione del programma spaziale da parte del CNR, riconfermata provvisoriamente dalla delibera CIPE 24 marzo 1982, con il suo assetto burocratico-amministrativo e con la sua netta separazione dagli impulsi specifici di governo della politica industriale, è incongrua, sia perchè impedisce la acquisizione del personale specializzato necessario, sia per la complessità e per la lentezza delle procedure decisionali, sia perchè inadeguata a perseguire coerenti obiettivi di politica industriale, con particolare riferimento agli obiettivi di qualificazione dell'industria nazionale e di diffusione e trasferimento delle nuove tecnologie all'insieme del sistema produttivo.

L'esigenza di costituire un Ente *ad hoc*, con struttura snella e di alta specializzazione, è stata espressamente prospettata al Parlamento già nella scorsa legislatura. Essa viene ora presentata al giudizio del Senato con alcuni affinamenti tesi soprattutto a garantire, nella più ampia misura possibile, snellezza, specializzazione, managerialità della nuova struttura e una coerente finalizzazione alle esigenze generali e specifiche di promozione dell'innovazione.

In particolare, la presente proposta ripete un modulo organizzativo largamente presente e positivamente sperimentato nel nostro ordinamento e presenta le seguenti specifiche caratteristiche:

1) Le finalità del nuovo Ente sono individuate non soltanto nel compito di promuovere lo sviluppo e la qualificazione della ricerca e della produzione nazionale nel campo delle tecnologie spaziali, ma anche nel compito di sollecitare la diffusione e il trasferimento all'industria nazionale delle conoscenze e delle tecnologie acquisite nei programmi spaziali nazionali, internazionali ed esteri (articolo 2 comma 1).

In relazione a questo obiettivo, che è espressamente enfatizzato negli altri paesi più industrializzati e segnatamente nelle finalità e nelle strutture operative della NASA, la proposta prevede che i programmi spaziali specificino analiticamente i programmi di intervento in relazione alle diverse finalità dell'attività spaziale (articolo 4) e dispone inoltre espressamente che il nuovo Ente gestisca progetti di intervento e servizi specifici di informazione sulle nuove tecnologie (articolo 2 punto 5) e di promozione della diffusione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico (articolo 2 punto 4).

Le esperienze dei paesi più industrializzati e in particolare i criteri e le modalità operative della NASA hanno inoltre consigliato di prevedere espressamente che i programmi e i servizi per la promozione del trasferimento tecnologico debbano coinvolgere anche le imprese di minori dimensioni e le imprese operanti nei settori tradizionali (articolo 2 punto 4).

Considerato che la politica dell'innovazione e del trasferimento tecnologico ha i suoi cardini nell'integrazione delle commesse pubbliche con adeguate politiche di informazione, brevettuali, di assistenza tecnica per la ricerca e sviluppo nonchè per la gestione delle nuove tecnologie, si è dedicata particolare attenzione a queste tematiche, che il nuovo Ente potrà affrontare ovviamente con gradualità e in relazione alla crescita dei suoi livelli di efficienza.

In particolare si è disposto che il Regolamento di attuazione detti una specifica normativa in materia di brevetti e licenze per le innovazioni conseguite da enti e società nei loro rapporti contrattuali, consortili o societari con il nuovo Ente, in modo da consentire una politica dei diritti di proprietà industriale finalizzata non solo ad incrementare il patrimonio tecnologico dell'Ente, ma anche a promuoverne la diffusione e l'utilizzazione, nonché a sollecitare l'attività di ricerca e di innovazione delle imprese (articolo 3, comma 3).

Si è inoltre previsto che il regolamento di attuazione definisca le modalità operative affinché i risultati innovativi conseguiti da enti o imprese in attuazione dei loro rapporti con l'Ente siano resi noti tempestivamente a quest'ultimo, in relazione alle sue missioni di informazione e di trasferimento tecnologico. In tal modo si intende stimolare l'adozione di una modulazione contrattuale, ormai da tempo positivamente sperimentata dalla NASA (« New Technology Reporting Clause »), che appare essenziale per l'operatività di un efficiente sistema di monitoraggio dei processi innovativi, di informazione e di trasferimento tecnologico.

2) Per consentire il perseguimento delle finalità dell'Ente si è previsto (articolo 3, numeri 1, 2 e 3) che esso abbia congrue capacità operative e in particolare che possa intrattenere con enti e società rapporti contrattuali, consortili o societari in analogia a quanto disposto dalla legislazione recente per l'ENEA (legge 5 marzo 1982, n. 84).

Considerate le esperienze che si affermano nei paesi più industrializzati, si è espressamente previsto che tali rapporti possano assumere anche la forma della partecipazione a società in accomandita, che appare tipicamente applicabile alle attività di diffusione dell'innovazione e di *venture capital* (articolo 3).

Per evitare ogni rischio che l'attività dell'Ente assuma carattere assistenzialistico si è escluso espressamente (articolo 3) che l'Ente possa svolgere attività di finanzia-

mento creditizio o possa comunque elargire aiuti monetari o sovvenzioni nei confronti dei propri soci o contraenti.

3) Si è attribuita all'Ente una struttura particolarmente snella e manageriale, non vincolata da moduli di carattere burocratico.

In particolare si è previsto che il consiglio di amministrazione nominato dal Ministro per la ricerca scientifica, sia composto da esperti di nota competenza, e non sia vincolato da specifiche designazioni ministeriali, salvo per quanto riguarda due membri designati rispettivamente dal Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro dell'industria. Per assicurare il coordinamento operativo con i due grandi Enti di ricerca e di trasferimento tecnologico esistenti nel nostro sistema si è disposto che nel consiglio siano rappresentati il CNR e l'ENEA.

Quanto al sistema delle competenze ministeriali, si è tenuta presente l'esigenza di finalizzare l'attività del nuovo Ente agli obiettivi complessivi della politica dell'innovazione industriale. Data la frammentazione esistente a questo riguardo nel nostro assetto istituzionale e considerata l'esigenza che l'Ente sia operativo in tempi brevi, si è prospettata una soluzione agibile anche a legislazione istituzionale invariata. In particolare si è previsto che l'Ente sia assoggettato alle direttive collegiali del CIPE nonché alla vigilanza specifica e al controllo del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica e che le più rilevanti attività programmatiche dell'Ente siano approvate di concerto dal Ministro per la ricerca scientifica e dal Ministro dell'industria. Ciò intende sottolineare la necessità di un coordinamento continuo e operativo tra i due centri di governo della politica dell'innovazione, attualmente separati e spesso incomunicanti.

Quanto al trattamento economico e giuridico del personale dipendente si è adottata la regolamentazione disposta per il personale dipendente dell'ENEA preveden-

do inoltre espressamente la possibilità del ricorso, in base ad apposito regolamento interno, a contratti di lavoro a tempo parziale o a tempo determinato.

4) Si è infine previsto espressamente che il regolamento di attuazione della legge disponga e disciplini in tempo breve il trasferimento dal CNR all'ESI delle funzioni di gestione del Piano spaziale, attualmente rette dalla delibera CIPE 24 marzo 1982.

Ciò ovviamente non pregiudica la possibilità per il CNR di continuare a svolgere nei propri laboratori attività di ricerca spaziale, anche in conformità alle determinazioni del nuovo Ente.

La previsione espressa del trasferimento al nuovo Ente della gestione del Piano spaziale appare necessaria per pervenire rapidamente ad un assetto organizzativo e operativo stabile, che garantisca le finalità di rilancio dell'attività spaziale a cui si ispira la presente proposta.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È istituito l'Ente spaziale italiano (ESI), con personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma.

L'ESI svolge la propria attività secondo le direttive del CIPE ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, secondo le norme della presente legge.

Art. 2.

L'ESI ha il compito:

a) di promuovere lo sviluppo e la qualificazione della ricerca e della produzione nazionali nel campo della tecnologia per l'esplorazione e per l'utilizzazione dello spazio;

b) di promuovere la diffusione e il trasferimento all'industria nazionale delle conoscenze e delle tecnologie acquisite nei programmi spaziali.

A tali fini l'ESI:

1) predispone e gestisce il Piano spaziale nazionale e ne promuove l'aggiornamento;

2) promuove e coordina attività di studio, ricerca, sperimentazione, sviluppo, industrializzazione nel campo delle tecnologie e dei servizi spaziali, valorizzando l'attività degli enti di ricerca e degli operatori nazionali;

3) coopera con gli enti spaziali internazionali ed esteri, promuove e coordina la partecipazione italiana ai programmi di tali enti;

4) promuove la diffusione e il trasferimento alle imprese delle conoscenze e delle tecnologie acquisite nell'ambito dei programmi spaziali nazionali, internazionali ed esteri e all'uopo presta alle imprese l'assi-

stenza tecnica necessaria per il trasferimento in produzione e per la gestione delle nuove tecnologie, predispone appositi programmi e servizi specifici di trasferimento tecnologico, coinvolgendo in essi anche le imprese di minori dimensioni e le imprese operanti nei settori tradizionali;

5) divulga la conoscenza sulle tematiche e sui problemi spaziali e predispone all'uopo specifici servizi di documentazione e di informazione sulle ricerche in materia spaziale, sui loro risultati e sui relativi diritti di proprietà industriale;

6) promuove la formazione tecnica nel campo delle tecnologie spaziali;

7) presta consulenza alle Amministrazioni dello Stato in materia di utilizzazione delle tecnologie spaziali nonchè in materia di politica dell'innovazione tecnologica.

Art. 3.

Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo precedente l'ESI:

1) può effettuare e affidare, sulla base di appositi contratti, a università, istituti di ricerca e sperimentazione, nonchè a enti e società studi, ricerche, progetti per l'attuazione di programmi scientifici ed applicativi concernenti la ricerca, progettazione, sperimentazione di prototipi ed unità di volo;

2) può stipulare con enti e imprese contratti di collaborazione e può mettere a disposizione competenze, conoscenze, licenze su brevetti e servizi strumentali;

3) può partecipare a consorzi industriali, costituiti anche in società per azioni o in società in accomandita, o a società ed imprese internazionali o straniere che abbiano come fine la ricerca e lo sviluppo delle tecnologie spaziali.

Gli apporti dell'Ente a consorzi e società di cui al comma precedente possono avvenire esclusivamente mediante conferimenti in capitale, conferimenti di tecnologie, di

diritti di proprietà industriale, di personale specializzato nonché mediante prestazioni di servizi di assistenza tecnica e debbono essere specificamente approvati con provvedimento del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, adottato d'intesa con il Ministro dell'industria.

Il regolamento di attuazione della presente legge definirà le norme a cui l'ESI dovrà attenersi in materia di brevetti e licenze al fine di incrementare il proprio patrimonio tecnologico, di promuoverne l'utilizzazione, di sollecitare l'attività di ricerca e di innovazione delle imprese.

Il regolamento di attuazione definirà altresì le modalità per assicurare che i risultati innovativi conseguiti da enti o imprese in attuazione dei rapporti contrattuali, consortili o societari previsti dal presente articolo siano riferiti tempestivamente all'ESI anche ai fini dell'espletamento dei compiti di cui ai numeri 4 e 5 del precedente articolo 2.

Art. 4.

Su proposta dell'ESI, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dell'industria, presenta al CIPE per l'approvazione il Piano quinquennale di attività del settore spaziale, con specifica indicazione dei programmi di attività contemplati dalle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 2 nonché con le previsioni di finanziamento per l'intero periodo.

Entro i tre mesi successivi all'approvazione del Piano da parte del CIPE, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dell'industria, è tenuto a presentare in Parlamento, previa approvazione del Consiglio dei ministri, il disegno di legge per la diretta assegnazione all'Ente spaziale dei mezzi di finanziamento relativi all'intero quinquennio.

Il Piano quinquennale è soggetto a revisione triennale, con l'osservanza delle modalità previste per l'approvazione. Il Piano quinquennale è predisposto dall'Ente spaziale italiano alla scadenza del Piano 1984-1988.

Il regolamento di attuazione della presente legge, che sarà emanato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dell'industria, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, disporrà le modalità per il trasferimento all'ESI, nel termine massimo di sei mesi, della gestione del Piano spaziale nazionale, attribuita al CNR dalla delibera CIPE 24 marzo 1982, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 17 aprile 1982.

Art. 5.

Sono organi dell'ESI:

- 1) il presidente;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) il collegio dei revisori.

Art. 6.

Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri. Dura in carica cinque anni e può essere riconfermato per un secondo quinquennio.

La carica di presidente è incompatibile con lo stato di amministratore e di dipendente di enti pubblici o di società.

Il presidente decade dalla carica qualora entro sessanta giorni dalla comunicazione non sia cessata la situazione di incompatibilità.

Il dipendente dello Stato o di enti pubblici non economici che sia nominato presidente viene collocato in aspettativa.

Il presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Ente;
- b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- c) sovrintende all'andamento generale dell'Ente;
- d) presenta al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scienti-

fica e tecnologica il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo ed entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sull'attività svolta dall'Ente nell'anno precedente;

e) esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Il consiglio di amministrazione è composto:

1) dal presidente;

2) da otto esperti di nota competenza nominati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di cui due su designazione del Ministro dell'industria, uno su designazione del CNR e uno su designazione dell'ENEA.

I membri del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni.

Il consiglio elegge nel suo seno, per la durata di un quinquennio, il vice-presidente.

Il vice-presidente svolge i compiti delegatigli dal presidente, con l'approvazione del consiglio, e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno tre componenti del consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione:

a) delibera i regolamenti interni dell'Ente;

b) cura l'attuazione delle direttive del CIPE e delibera in base ad esse i programmi pluriennali di attività dell'Ente e le eventuali revisioni;

c) promuove, delibera e coordina i programmi, i servizi, le attività dell'Ente contemplati dagli articoli 2 e 3 della presente legge;

d) delibera il bilancio di previsione due mesi prima dell'inizio di ciascun esercizio, le eventuali note di variazione e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;

e) delibera sugli impegni di spesa non delegati ad altri organi e uffici;

f) delibera in ordine ai contratti concernenti il trattamento economico e giuridico del personale;

g) delibera i regolamenti in materia di assunzione del personale e del suo inquadramento nonché i regolamenti per assumere personale tecnico altamente specializzato o personale di ricerca avanzata con contratti di lavoro a tempo parziale o a tempo determinato.

Art. 8.

Il presidente del collegio dei revisori e i revisori sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

Il collegio dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri effettivi e tre supplenti.

Il collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua le verifiche di cassa. Redige una relazione al bilancio preventivo e consuntivo e può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Con decreto del Presidente del Consiglio, **sentiti il Ministro del tesoro e il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sono fissati gli emolumenti dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori.**

Art. 10.

Il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente è regolato sulla base di un contratto collettivo di lavoro di durata triennale, da stipularsi con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative.

Alla contrattazione di cui al comma precedente, oltre le delegazioni dell'ESI e delle organizzazioni sindacali, partecipano osservatori del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e del Ministro del tesoro.

Con il rapporto di impiego e di lavoro alle dipendenze dell'ESI è incompatibile qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o industria.

I dipendenti non possono coprire cariche di consiglieri di amministrazione, di liquidatori e sindaci di società ed enti di qualsiasi natura, salvo che ciò sia ritenuto necessario nell'interesse dell'Ente, previa delibera del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

Per particolari esigenze l'Ente può assumere personale tecnico altamente specializzato o personale di ricerca avanzata con contratto di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato in conformità ai regolamenti deliberati dal consiglio di amministrazione.

Il personale dell'ESI può essere, col suo consenso, comandato a prestare servizio presso amministrazioni internazionali e comunitarie, centri, istituti o laboratori nazionali, internazionali e stranieri, enti pubblici o aziende industriali.

Art. 11.

I diritti derivanti dall'invenzione industriale fatta nell'esercizio del rapporto di lavoro o comunque nell'esecuzione di prestazioni a favore dell'ESI in cui l'attività di studio, di ricerca e sperimentazione sia prevista come oggetto del rapporto e a tale scopo retribuita, appartengono all'Ente salvo il diritto dell'inventore di esserne riconosciuto autore.

Spetta all'inventore un equo premio commisurato alla importanza dell'invenzione.

I diritti di brevetto e le modalità per la concessione di licenze per le invenzioni conseguite da enti e società in attuazione dei loro rapporti contrattuali, consortili o societari con l'ESI saranno disciplinati dal re-

golamento di attuazione della presente legge con le finalità indicate nel precedente articolo 4.

Art. 12.

In caso di accertate deficienze, tali da compromettere il normale funzionamento tecnico-amministrativo dell'Ente, oppure di ripetute inosservanze delle direttive del CIPE, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei Ministri, il consiglio di amministrazione dell'Ente può essere sciolto.

In tal caso i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione sono esercitati da un commissario che viene nominato nello stesso decreto di scioglimento.

Entro sei mesi dalla nomina del commissario deve essere ricostituito il consiglio di amministrazione.

Art. 13.

Il conto consuntivo dell'ESI è allegato allo stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio successivo a quello nel quale il conto consuntivo è approvato.

Il controllo di legittimità sulla gestione dell'ESI è esercitato dalla Corte dei conti con le modalità previste dagli articoli 4, 7, 8, 9 e 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 14.

La gestione patrimoniale e finanziaria dell'ESI è disciplinata con un regolamento di contabilità che deve tenere conto della natura specifica dell'Ente stesso e che è deliberato dal consiglio di amministrazione e approvato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.